

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ADERENTI)

Roma, 1° febbraio 2012

Osservazioni sugli atti:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (COM (2011) 817 def.)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (COM (2011) 822 def.)

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli atti COM(2011) 817 e COM(2011) 822,

considerato che essi modificano il regolamento istitutivo e approvano l'agenda strategica dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET), onde renderne il mandato e i settori di attività pienamente compatibili con i nuovi obiettivi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione, formulati nel pacchetto sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e, più nel dettaglio, nelle proposte relative al nuovo programma quadro "Orizzonte 2020" su ricerca e innovazione;

tenuto conto che il succitato programma quadro individua nell'IET un attore essenziale nell'ambito delle attività e dei progetti connessi alla ricerca e all'innovazione, e attribuisce allo stesso IET l'obiettivo specifico di integrare il triangolo della conoscenza composto da ricerca, innovazione e istruzione;

considerato infine che già dal 2010 sono in attività le prime tre Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) – centri di partenariato transfrontalieri che hanno lo scopo primario di combattere la frammentazione della conoscenza, mettere in contatto e coordinare le eccellenze nella ricerca e assicurare un sempre maggiore coinvolgimento delle imprese di tutti gli Stati membri nelle attività di ricerca e innovazione – e che proprio al funzionamento delle CCI esistenti nonché all'avvio di nuove CCI in settori strategici sono destinati quasi per intero i fondi stanziati per l'IET all'interno del programma Orizzonte 2020,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi e condizione:

la base giuridica delle due proposte è individuata nell'articolo 173, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere misure specifiche per sostenere l'azione degli Stati membri tesa a creare la competitività dell'industria dell'Unione. Al riguardo, potrebbe essere forse più opportuno, vista la natura e le attività dell'IET,

Al Presidente
della 7^a Commissione permanente
S E D E

sostituire l'articolo 173, o quanto meno affiancarlo, come base giuridica, con l'articolo 179 relativo alla politica di ricerca dell'UE, con particolare riferimento al paragrafo 2, laddove si prevede espressamente che l'Unione incoraggi "le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità";

le proposte, pur in assenza di una motivazione esplicita da parte della Commissione europea, appaiono conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, poiché le modifiche al regolamento istitutivo dello IET e i contenuti dell'agenda strategica si limitano a quanto strettamente necessario per conferire la massima efficacia a un'azione che resta complementare rispetto a quella che gli Stati membri sono chiamati a svolgere in piena autonomia legislativa e regolamentare";

gli obiettivi perseguiti dalla Commissione con entrambe le iniziative appaiono condivisibili e apprezzabili. Si rileva la presenza di un'apparente contraddizione tra le due proposte per quanto attiene all'entità del finanziamento globale attribuito allo IET (3,182 miliardi di euro secondo la proposta di regolamento, identica in questo alle previsioni incluse nel quadro finanziario pluriennale e nella proposta di programma quadro "Orizzonte 2020", e 2,8 miliardi di euro secondo l'agenda strategica), e si invita pertanto il legislatore europeo a procedere agli aggiustamenti che ritenesse necessari al fine di avvicinare il più possibile l'agenda strategica all'intero stanziamento di 3,182 miliardi di euro;

per quanto riguarda in particolare le sei nuove aree tematiche per le quali si prevede l'istituzione di nuove CCI, si rileva come tali aree risultino assolutamente centrali all'interno dell'obiettivo "affrontare le sfide sociali" del programma quadro Orizzonte 2020. Desta pertanto perplessità la decisione di creare le CCI in due momenti distinti, il secondo dei quali a quattro anni dall'effettivo avvio del programma quadro, con il rischio consistente che progetti per aree fondamentali come la mobilità urbana, la sicurezza e l'industria manifatturiera a valore aggiunto siano rinviati al 2018, in modo da coincidere con l'istituzione della relativa CCI, o ammessi a finanziamento senza poter usufruire a pieno di una risorsa strategica che si è rivelata preziosa nel coordinare gli sforzi di più attori e nel fungere da attrattore di capitali pubblici e privati. Le presenti osservazioni non ostante sono pertanto condizionate all'anticipazione, al 2014, della possibilità di finanziare la creazione delle nuove CCI attualmente previste per il 2018, quanto meno per quanto riguarda il settore dell'industria manifatturiera a valore aggiunto.

Irene Aderenti